

*Avv. Antonio Salerno
Via S. Mobilio 9 - 84127 Salerno
Tel. 089 72.66.356 fax 089 84.22.134*

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA CAMPANIA

NAPOLI

Ricorso

Per il sig. **Alessandro Forte**, nato a Napoli il 19.03.1970 e residente in Melito di Napoli (NA) alla Piazza Giovanni XXIII n. 49, C.F. FRT LSN 70C19F839Q, rapp.to e difeso giusta mandato in calce al presente atto dall'avv. Antonio Salerno, C.F. SLR NTN 70H13 H703O unitamente al quale elett.te domicilia in Salerno alla Via S. Mobilio 9 e che dichiara, ex art. 136 CPA, di voler ricevere le comunicazioni di rito presso il numero di fax 1782214917 ovvero presso la casella di posta elettronica certificata avvantoniosalerno@pec.ordineforense.salerno.it

c o n t r o

il Ministero dell'Istruzione (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla Via Armando Diaz 11;

n o n c h é c o n t r o

il Ministero dell'Istruzione (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Dirigente p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla Via Armando Diaz 1;

c o n t r o

il Ministero dell'Istruzione (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), Ufficio VI, Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, in persona del Dirigente p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla Via Armando Diaz 1;

c o n t r o

la **Commissione Giudicatrice di concorso**, in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla via Armando Diaz 11;

e nei confronti di

- **Maria Grazia Marciano**, residente in Piano di Sorrento (NA) alla Via Lamma 20 e **Gaetano Guadagno**, residente in Acerra (NA) alla Via Molino Vecchio 88 (CAP 80011)

per l'annullamento, previa sospensione:

a)- del decreto m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0001802.20-02-2020 con cui il Ministero dell'Istruzione (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), Ufficio VI, Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, ha approvato la graduatoria **definitiva** per la provincia di Napoli relativa al D.D.G. n. 2200 del 06.12.2019 (di recepimento e attuazione del Decreto Interministeriale n. 1074 del 20.11.2019) con cui è stata bandita la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;

b)- del decreto pi.AOOUSPSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0001804.20-02-2020 con cui è stata disposta la parziale convocazione dei candidati inclusi nella graduatoria definitiva della provincia di Napoli per l'assunzione a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore scolastico di cui al D.D.G. n. 2200 del 06.12.2019 (di recepimento e attuazione del Decreto Interministeriale n. 1074 del 20.11.2019) con cui è stata bandita la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi

di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;

c)- del decreto m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0001593.14-02-2020 con cui Ministero dell'Istruzione (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), Ufficio VI, Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli ha approvato la graduatoria **provvisoria** per la provincia di Napoli relativa al D.D.G. n. 2200 del 06.12.2019 (di recepimento e attuazione del Decreto Interministeriale n. 1074 del 20.11.2019) con cui è stata bandita la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;

d)- del decreto prot. n. 3194 del 13.02.2020 con il quale è stata conferita delega all'approvazione delle graduatorie provinciali ai Dirigenti dei rispettivi Ambiti Territoriali Provinciali della Campania;

e)- del Decreto Dirigenziale prot. n. 228 del 09.01.2020 del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con cui è stata formalmente costituita la Commissione giudicatrice di concorso per la provincia di Napoli in uno ai successivi provvedimenti prot. n. 332 del 14.01.2020 e 474 del 17.01.2020 di modifica della composizione della detta Commissione;

f)- del Decreto Dipartimentale n. 2318 del 20.12.2019, di cui al D.I. n. 1074 del 20.11.2019, in uno alla nota m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0051391.20.12.2019 con cui sono stati prorogati i termini di presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura selettiva di cui al D.D.G. n. 2200 del 06.12.2019;

g)- per quanto di ragione, ancorchè non immediatamente lesivo e solo quale atto presupposto, del D.D.G. n. 2200 del 06.12.2019 (di recepimento e attuazione del Decreto Interministeriale n. 1074 del 20.11.2019) con cui è stata bandita la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;

h)- per quanto di ragione, ancorchè non immediatamente lesivo e solo quale atto presupposto, del Decreto Interministeriale n. 1074 del 20.11.2019 in uno alla nota m_pi.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE.U. 0026990.27.11.2019 (Errata corrige del Decreto Ministeriale n. 1074 del 20 Novembre 2019) con cui viene disciplinata la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi.;

i)- per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato al ricorrente

Per l'accertamento e la declaratoria

del diritto del ricorrente (**LSU**) ad ottenere la corretta valutazione del punteggio (sezione B.6) nonché la decurtazione dell'analogo punteggio (sezione B.6) illegittimamente attribuito a candidati **NON LSU** e, quindi, ad essere **correttamente ricollocato** (ai fini del conferimento di incarichi a tempo pieno e/o part time) nell'elenco degli ammessi alla procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni,

anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di complessiva corretta valutazione del punteggio (sezione B.6) e, quindi, del provvedimento di **ricollocazione** del ricorrente (ai fini del conferimento di incarichi a tempo pieno e/o part time) nell'elenco degli ammessi alla procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi.

o - O - o

Sintesi dei motivi di ricorso:

1)- I partecipanti alla procedura selettiva sono divisi in due macro categorie (LSU e precari storici) ma solo i lavoratori socialmente utili (cd. LSU), in ragione del protocollo d'intesa siglato dal Ministero e trasmesso in allegato alla C.M. n. 275/1995, possono vantare servizio prestato presso istituzioni scolastiche anche nell'arco temporale 1995 - 31.12.1999 (la prestazione lavorativa 01.01.2000 - 30.06.2001 ancorchè prestata come LSU, con circolare interpretativa prot. 3987/2020, è stata accorpata alla sezione B.3) e che, come tale, è valutabile IN VIA ESCLUSIVA ai detti LSU, e, quindi, al ricorrente, ai sensi della sezione B.6 della tabella di valutazione dei titoli;

2)- La tabella di valutazione dei titoli di servizio prevede, tra le altre, due sezioni B.3 (*“Per il servizio prestato dall'anno 2000 in poi nelle istituzioni scolastiche*

statali a seguito di contratti di appalto, concernenti i servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, stipulati anche per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e dell'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000; per ogni anno: PUNTI 8 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: PUNTI 0,70") e B.6 ("Per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, in forza delle convenzioni stipulate dagli EELL con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, nell'ambito dei progetti di lavoro socialmente utili e/o di pubblica utilità che erano in atto nelle istituzioni scolastiche prima del 25 maggio 1999 per lo svolgimento di funzioni demandate per legge all'ente locale in sostituzione dello Stato; per ogni anno PUNTI 1 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni PUNTI 0.05") cumulativamente valutabili per la sola categoria dei LSU;

3)- Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche nell'arco temporale 1995 - 31.12.1999 (la prestazione lavorativa 01.01.2000 - 30.06.2001 ancorchè prestata come LSU, con circolare interpretativa prot. 3987/2020, è stata accorpata alla sezione B.3) per lo svolgimento di funzioni demandate per legge all'ente locale in sostituzione dello Stato può essere riconosciuto solo ai LSU;

4)- La graduatoria così come stilata è palesemente errata perché, senza tenere conto della differenza intercorrente tra le citate macro categorie (LSU e precari storici non LSU), e della riconducibilità del servizio prestato nell'arco temporale 1995 - 31.12.1999 (al netto di quello 01.01.2000 - 30.06.2001 ricondotto alla sezione B.3) ai soli LSU, NON attribuisce correttamente al ricorrente il punteggio di cui alla sezione B.6 relativo all'arco temporale 17.01.1996 - 27.12.2006 e 08.09.1997 al 31.12.1995;

5)- La graduatoria così come stilata è palesemente errata perché, a tutto concedere, e anche a voler ipotizzare che i candidati non LSU abbiano servizio

valutabile, quanto al solo arco temporale 1995 - 31.12.1999, nella sezione B.5, non potrebbero avere un punteggio comunque superiore ai punti 85 e, viceversa, si ritrovano in graduatoria con punteggi di servizio addirittura eccedenti i punti 100 (ciò indica la randomica e totalmente errata valutazione di servizio lavorativo antecedente al 1995 allorquando, cioè, non era prevista l'attività all'interno delle scuole);

6)- Il comportamento dell'Amministrazione è censurabile perché lede da un lato la radicata certezza del ricorrente - concretante il principio dell'affidamento - di aver prestato un servizio valutabile in via esclusiva e non estendibile ad altri e, dall'altro, perché omette tutte le forme di controllo previste dal bando.

F a t t o

Il ricorrente è un lavoratore che, per le più disparate ragioni, entrato nel circolo vizioso della cassa integrazione delle aziende di appartenenza e della susseguente mobilità, a decorrere dal lontano **1995**, quale lavoratore socialmente utile (cd. LSU), ha cominciato a operare all'interno del mondo della scuola in ragione di progetti di utilità sociale coordinati dalle Amministrazioni locali.

Giova, infatti, ricordare che i lavoratori socialmente utili (cd. LSU), nella loro complessa evoluzione anche normativa (L. 19.07.1994 n. 451, L. 28.11.1996 n. 608, D.Lgs 01.12.1997 n. 468, L. n. 144/1999, L. 388/2000), sono stati "introdotti" nel mondo della scuola con protocollo d'intesa siglato dal Ministero e trasmesso in allegato alla C.M. n. 275/**1995**.

Nel caso di specie, il ricorrente, al servizio del MIUR, ha prestato la propria attività lavorativa in regime di esternalizzazione dal **1995** a tutt'oggi (cfr. domanda di partecipazione - **All. 9** - nonché cassetto previdenziale e relative certificazioni Enti locali - **All. 10**).

Recentemente, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (ora solo Ministero dell'Istruzione), anche in ragione delle endemiche carenze di organico dei

collaboratori scolastici, e della “incorporazione di fatto” di tale personale negli organici scolastici, con Decreto Interministeriale n. 1074 del 20.11.2019 (**All. 8**) e con successivo D.D.G. n. 2200 del 06.12.2019 (**All. 7**) ha disciplinato e bandito la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, **per almeno 10 anni**, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi.

Il ricorrente, **LSU storico**, laddove in possesso dei prescritti requisiti, ha quindi inoltrato rituale domanda di partecipazione (**All. 9**) che, tuttavia, l’Amministrazione ha erroneamente esaminato e valutato **senza riconoscere correttamente il servizio prestato nell’arco temporale 17.01.1996 - 27.12.1996 e 08.09.1997 - 31.12.1999 (ricondotto alla sezione B.6 fino al 31.12.1999** - cfr. sezione B.3 tabella allegata al D.I. 1074/2019 e analogamente al D.D.G. n. 2200/2019).

Infatti, l’Ambito Territoriale Provinciale di Napoli (deputato per quanto di competenza alla trattazione della procedura della detta provincia), **senza tenere alcun conto delle note interpretative diramate dallo stesso MIUR** (cfr. nota prot. 2317 del 03.02.2020 e nota prot. 3987 del 19.02.2020 - **All. 11e 12**) e, quindi, anche assegnando del tutto randomicamente e impropriamente il punteggio di servizio (arco temporale 1995 - 1999 di cui alla sezione B.6) ad una ampia pletora di soggetti **non aventi titolo**, con decreto prot. n. 1593 del 14.02.2020 (**All. 3**), ha approvato prima la graduatoria **provvisoria** e, successivamente, con decreto prot. n. 1802 del 20.02.2020 (**All. 1**), la graduatoria **definitiva** per la provincia di Napoli nella quale, tuttavia, il ricorrente risulta **erroneamente collocato** (posizione 1583 con punti complessivi 87,10) in ragione della distorta interpretazione della tabella di valutazione dei titoli.

In contestualità alla approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva l’Amministrazione, con decreto prot. n. 1804 del 20.02.2020 (**All. 2**) ha anche

frettolosamente disposto la convocazione dei candidati onde procedere alla stipula dei relativi contratti a tempo pieno e/o part time secondo il contingentamento previsto dal bando (ovviamente la collocazione in graduatoria incide sulla conferibilità di un incarico “pieno” o “parziale”).

Stimolata una corretta determinazione dei punteggi e, quindi, una rielaborazione complessiva della graduatoria (cfr. atto di significazione e diffida del 23.03.2020 e del 07.04.2020 - **All. 13**), l'Amministrazione rimaneva totalmente silente ed inerte nulla veniva modificato persistendo l'erronea collocazione del ricorrente che riverbera effetti sulla tipologia di contratto a conferirsi (tempo parziale invece di tempo pieno).

L'operato dell'Amministrazione, viziato da una applicazione errata della tabella di valutazione dei titoli, nell'attribuire un decurtato punteggio di servizio, ha determinato l'approvazione di una graduatoria finale sballata nella quale il ricorrente risulta ingiustamente scavalcato (ciò incidendo sulla tipologia di incarico da conferire) di talchè si pone la necessità che tale valutazione, laddove illegittima, venga censurata per i seguenti

M o t i v i

I)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DEL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 1074 DEL 20.11.2019 E CORRELATA TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI (SEZIONE B.6) IN UNO ALL'ANALOGO ART. 5, COMMA 5, LETT. T) E 6 DEL D.D.G. N. 2200 DEL 06.12.2019 CON ANNESSA OMOLOGA TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI (SEZIONE B.6) SE LETTI ALLA LUCE DELLA “NORMA” DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA (CIRCOLARE MIUR PROT. N. 2317 DEL 03.02.2020 E CIRCOLARE PROT. MN. 3987 DEL 19.02.2020) NONCHE' NEL SOLCO DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI CON CONNESSA E CONSEGUENTE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA

COSTITUZIONE NONCHE' VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. 07.08.1990 N. 241 ED ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PRESUPPOSTO ERRONEO, ILLOGICITA', MANIFESTA INGIUSTIZIA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ARBITRARIETA'. SVIAMENTO

La graduatoria così come stilata è **errata** poiché l'Amministrazione, nell'assegnazione del punteggio di servizio, in ragione di una istruttoria evidentemente sommaria e comunque non comprensibile, **non** ha tenuto correttamente conto, al di là del requisito di accesso (10 anni di servizio), del servizio prestato dal ricorrente nell'arco temporale **17.01.1996 - 27.12.1996 e 08.09.1997 al 31.12.1999** e come tale beneficiante della valutazione di cui alla sezione B.6.

I partecipanti alla procedura selettiva di cui è causa sono, infatti, divisi in due macro categorie (LSU e precari storici) ma solo i lavoratori socialmente utili (cd. LSU) tra cui il ricorrente, in ragione del protocollo d'intesa siglato dal Ministero e trasmesso in allegato alla C.M. n. 275/1995, possono vantare servizio prestato presso istituzioni scolastiche anche nel complessivo arco temporale 1995 - 31.12.1999 che, come tale, è valutabile ai sensi della sezione B.6 della tabella di valutazione dei titoli.

Ma procediamo con ordine partendo dalla previsione del bando di concorso (DDG 2200 del 06.12.2019), **per come autenticamente interpretato**, che all'art. 5, comma 5, lett. t) prevede *“i titoli valutabili ai sensi dell'Allegato A/1 Tabella di valutazione dei titoli per il profilo di collaboratore scolastico del decreto ministeriale: 1) per ciascun titolo culturale dichiarato, il candidato deve indicare l'istituzione o le istituzioni scolastiche o formative pubbliche o private che lo hanno rilasciato, la denominazione, la valutazione o il voto e la data del conseguimento; se il titolo è stato conseguito all'estero il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione; 2) per*

*ciascun titolo di servizio previsti ai punti B1, B2, B4 e a B5, il candidato deve indicare l'istituzione scolastica o l'amministrazione presso la quale è stato svolto il servizio, con l'indicazione del periodo prestato, la qualifica o area rivestita; 3) per i titoli di servizio di cui al punto B.3, il candidato deve indicare gli anni e/o i periodi, il datore di lavoro, la matricola INPS aziendale e la provincia in cui ha prestato servizio, per i quali il candidato può allegare dichiarazioni del datore di lavoro attestanti la durata, il servizio e l'istituzione scolastica presso la quale è stato prestato. Ai fini dell'attribuzione del punteggio sono valutati esclusivamente i periodi **ulteriori** rispetto ai 10 anni richiesti per accedere alla procedura. In caso di mancato perfezionamento dell'anno, sono considerati validi i mesi e le frazioni di mese superiori ai 15 giorni; 4) per i titoli di servizio di cui al punto B.6, l'esatta indicazione degli anni e/o dei periodi, dei soggetti imprenditoriali datori di lavoro e della provincia in cui ha prestato servizio, per i quali il candidato può allegare dichiarazioni del datore di lavoro attestanti la durata, il servizio e l'istituzione scolastica presso la quale è stato prestato".*

Quindi, al netto del requisito di accesso (10 anni di servizio), sono valutabili solo i servizi eccedenti che, nel caso di specie, e quanto alle specifiche sezioni **B.3** ("Per il servizio prestato **dall'anno 2000 in poi** nelle istituzioni scolastiche statali a seguito di contratti di appalto, concernenti i servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, stipulati anche per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e dell'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000; per ogni anno: **PUNTI 8** per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: **PUNTI 0,70**") e **B.6** ("Per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, in forza delle convenzioni stipulate dagli EELL con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, nell'ambito dei progetti di lavoro socialmente utili e/o di pubblica utilità che erano in atto nelle istituzioni scolastiche

*prima del **25 maggio 1999** per lo svolgimento di funzioni demandate per legge all'ente locale in sostituzione dello Stato; per ogni anno **PUNTI 1** per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni **PUNTI 0.05**”), prevedono la complessiva valutabilità di 15 anni per i soli LSU tra cui il ricorrente.*

Il MIUR, infatti, con circolari prot. n. 2317 del 03.02.2020 (**All. 11**) e prot. n. 3987 del 19.02.2020 (**All. 12**), quanto ai criteri di valutazione dei titoli, ha precisato che “*Il punteggio di cui al punto B3 può essere riconosciuto **solo** per il servizio prestato a partire dal **1° gennaio 2000**” e, quanto al punto B.6, che, per il periodo antecedente al 1° gennaio 2000, “fermo restando quanto già anticipato con la citata nota per quanto riguarda il periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2001, **il punto in esame intende riconoscere il servizio prestato in qualità di LSU sino al 31.12.1999**. Antecedentemente alla data da ultimo richiamata, il profilo che assume pertanto prevalenza è relativo esclusivamente allo svolgimento di un servizio reso in attuazione di progetti di **lavoro socialmente utile**, non rilevando che detti progetti siano stati attivati direttamente dagli enti locali o, indirettamente, attraverso il ricorso a soggetti imprenditoriali”;*

Ancor più precisamente, con la prima circolare prot. n. 2317 del 03.02.2020 si è chiarito che “Come già indicato nella FAQ n. 21, il periodo dal **1.1.2000 al 30.6.2001** costituisce un passaggio transitorio tra i precedenti regimi ed il successivo. Ciò ha comportato che diverse tipologie di attività si presentano caratterizzate all'aver svolto un servizio sostanzialmente equivalente e suscettibile di essere considerato in più categorie della tabella di valutazione dei titoli. In questo intervallo di tempo alcuni istituti che consentono di fruire del punteggio B.3 sono stati attivati progressivamente e l'Amministrazione ha assunto la titolarità dei rapporti con una **tempistica differenziata**. Per questi motivi, i servizi svolti dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2001, a prescindere che siano stati indicati nel punto B3 o in quello B6, vanno valutati allo stesso modo con l'attribuzione del punteggio previsto per l'anno e per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di cui al punto B3. Sul sistema

informatico non deve essere fatto alcun intervento in quanto è già programmato per assegnare lo stesso punteggio al periodo in esame” e che “Il punteggio di cui al punto B3 può essere riconosciuto solo per il servizio prestato a partire dal 1° gennaio 2000”; con successiva circolare prot. n. 3987 del 19.02.2020, quanto al servizio B.6, lapidariamente che “...il punto in esame intende riconoscere il servizio prestato in qualità di LSU sino al 31.12.1999. Antecedentemente alla data da ultimo richiamata, il profilo che assume pertanto prevalenza è relativo esclusivamente allo svolgimento di un servizio reso in attuazione di progetti di lavoro socialmente utile, non rilevando che detti progetti siano stati attivati direttamente dagli enti locali o, indirettamente, attraverso il ricorso a soggetti imprenditoriali”.

In buona sostanza, e per semplicità di lettura, sempre partendo dalle due macro categorie di partecipanti, e accorpato per semplicità alla sezione B.3 il servizio 01.01.2000 - 30.06.2001 (vedi note anzidette), siamo al cospetto di precari storici dei quali **i soli LSU** possono vantare servizio all'interno della scuola nell'arco temporale 1995 - 31.12.1999 e, quindi, beneficiare del riconoscimento del relativo punteggio tipizzato alla sezione B.6; infatti, in ragione di un preciso protocollo d'intesa siglato dal Ministero e trasmesso in allegato alla C.M. n. 275/1995, i soli ricorrenti (**LSU**), sia pur in ragione di progetti su base provinciale, hanno cominciato a prestare la propria attività lavorativa all'interno del mondo scuola **dal 1995** ragion per cui, al netto del requisito di accesso (10 anni), il servizio valutabile ammonta - **PER GLI LSU** - al massimo a **15 anni**, di cui 10 valutabili (con le precisazioni di cui alla FAQ 21) ex B.3 (“Il punteggio di cui al punto B.3 può essere riconosciuto **solo** per il servizio prestato a partire dal 1° gennaio 2000”) per un totale di **punti 80** (10 anni x 8 punti anno = 80) ed altri 5 anni (1995, 1996, 1997, 1998 e 1999) ex B.6 (“il punto in esame intende riconoscere il servizio prestato **in qualità di LSU sino al 31.12.1999**”) che attribuisce, per arrotondamento superiore, **5 punti** e così per un totale di **punti 85**.

Nel caso di specie, il ricorrente, quanto alla fascia 1995 - 31.12.1999, ha prestato servizio dal **17.01.1996 al 27.12.1996** e dal **08.09.1997 al 31.12.1999** sicchè, in ragione della previsione di cui alla citata sezione B.6, avrebbe dovuto ottenere **complessivi 2.75 punti e non già 2.1 punti** (*“per ogni anno PUNTI 1 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni PUNTI 0.05”* - **80 punti base + punti 0.55** quota parte 1996 - $0.05 \times 11 \text{ mesi} = 0.55$ + **2 punti** - 1 punto per ogni annualità 1997 e 1998 + **punti 0.20** quota parte 1999 - $0.05 \times 4 \text{ mesi} = 0.20$ - e così per un totale di **almeno punti 82.75**).

Eppure, dall'esame della graduatoria e, segnatamente, della sezione *“Punteggio titoli servizio”* emerge l'attribuzione al ricorrente di un punteggio pari a soli punti 82,10 (???) **invece di 82.75 di cui 80 quale punteggio base eccedente il requisito di accesso e 2.75 per le annualità anzidette** (1996, 1997, 1998 e 1999) che, se correttamente valutato, unitamente a 1 punto spettante per il *“servizio militare”* (sez. B.5), e ai 4 punti dovuti per *“titoli culturali”*, avrebbe determinato un **punteggio complessivo di 87.75 punti e la conseguente potenziale collocazione nella posizione di graduatoria ricompresa tra la 1511 e la 1516.**

Tuttavia, l'assenza di criteri comprensibili, o meglio la mancata ostensione delle griglie e dei verbali della Commissione di concorso quanto alla valutazione dei *“servizi”* (in particolare del criterio utilizzato per la valutazione del servizio B.6 e B.3), da conto di una istruttoria solo apparente e, in ogni caso, grossolana che riverbera effetti anche sotto l'aspetto motivativo in relazione alla previsione di cui all'art. 3 L. 241/90 sostanziando una **NON** motivazione.

Se, infatti, ex art. 3 L. n. 241/90, e successive modificazioni ed integrazioni (pure richiamato dall'art. 8 del D.M. 12.4.2006) *“ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti.....lo svolgimento dei pubblici concorsi.....deve essere motivato”* e se, soprattutto, l'azione amministrativa deve essere ispirata a principi di economicità, efficacia, **pubblicità e trasparenza**, va da sé l'illegittimità della

graduatoria come stilata laddove espressione dell'attribuzione di punteggi totalmente sballati.

L'obbligo di motivare le valutazioni espresse nelle procedure concorsuali consegue a puntuali previsioni normative e corrisponde ad ineludibili esigenze di **trasparenza** dell'attività amministrativa, che trovano fondamento nei principi di imparzialità e di buon andamento ex art. 97 Cost., sicché l'adempimento di tale obbligo va sempre assicurato determinando, in mancanza, vizio dell'intera procedura.

Se, quindi, la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al cittadino la ricostruzione dell'*iter* logico-giuridico attraverso cui l'Amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni (cfr. *ex multis*: Consiglio di Stato, sez. IV, 7.11.2002, n. 6063; C.d.S., sez. IV, 29.4.2002, n. 2281), è evidente che, nel caso *de quo* **nulla è dato capire in merito alle presunte ragioni del Ministero della Istruzione e della Commissione di concorso.**

Pertanto, benché non sia possibile definire uno schema rigido, fisso ed immutabile adottando il quale può dirsi assolto da parte dell'Amministrazione l'onere della motivazione, è innegabile che **almeno una parvenza di motivazione deve essere addotta nell'atto**, tanto più se lesivo della posizione del destinatario, non potendosi concretare nella sintetica comunicazione di privazione di un diritto legittimamente spettante ovvero, peggio ancora, nell'attribuzione di punteggio a soggetti che non ne hanno diritto.

In altre parole, ciò che si richiede, perché l'atto sia posto al riparo da censure concernenti la parte motiva, è che **siano palesate le ragioni giustificatrici della decisione racchiusa nel provvedimento impugnato**, non potendo la motivazione esaurirsi in mere enunciazioni generiche (cfr.: C.d.S., sez. V, 07.04.2004 n. 1969; C.d.S., sez. IV, 15.12.2000, n. 6687; C.d.S. sez. VI, 12.12.2000, n. 6566; C.d.S., sez. VI, 19.07.1999, n. 981; C.d.S., sez. VI, 01.12.1999, n. 2069; C.d.S., sez. V, 13.01.1998, n. 65) frutto della negata applicazione dei principi generali.

Tali evidenti e documentali considerazioni rendono, quindi, illegittimo l'operato del Commissione di concorso accentuando vieppiù anche l'illegittimità derivante dall'inesistenza di logici ed equi criteri (che tali possano definirsi), nei quali poter in qualche maniera individuare il tortuoso percorso dell'Amministrazione, sicché la garanzia di adeguata tutela delle ragioni del privato nei confronti della Pubblica Amministrazione viene completamente calpestata dalla erroneità del presupposto, dalla mancanza assoluta di istruttoria e di motivazione che non consente di individuare in alcun modo le reali ragioni sottese alla scelta, lasciando di contro ampi spazi dubitativi sulla legalità della procedura osservata.

È allora evidente che non risultando esplicitate e, quindi, comprensibili le ragioni della mancata corretta valutazione del punteggio di servizio, o meglio non essendo in alcun modo possibile capire qual è la *ratio* che sottende il comportamento dell'Amministrazione, va da sé l'integrale ed assorbente **assenza di una qualsivoglia motivazione** tale da determinare l'illegittimità del comportamento serbato dalla Commissione di concorso nella valutazione della posizione del candidato.

Vi sono, pertanto, evidenti elementi che depongono per la erroneità evidente della graduatoria (con tutto ciò che ne deriva in termini di convocazione per i conferimenti degli incarichi a tempo pieno e/o parziale) e irragionevolezza della valutazione esperita in danno del ricorrente (e in favore di altri candidati) nonché per la sostanziale mancata esplicitazione motiva delle ragioni che giustificano la mancata valutazione di parte del servizio lavorativo.

II)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DEL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 1074 DEL 20.11.2019 E CORRELATA TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI (SEZIONE B.6) IN UNO ALL'ANALOGO ART. 5, COMMA 5, LETT. T) E 6 DEL D.D.G. N. 2200 DEL 06.12.2019 CON ANNESSA OMOLOGA TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI (SEZIONE B.6) SE LETTI ALLA LUCE DELLA "NORMA" DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA (CIRCOLARE MIUR PROT. N. 2317 DEL 03.02.2020 E CIRCOLARE PROT. MN. 3987 DEL 19.02.2020) NONCHE' NEL

SOLCO DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI CON CONNESSA E CONSEGUENTE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE NONCHE' VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. 07.08.1990 N. 241 ED ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PRESUPPOSTO ERRONEO, ILLOGICITA', MANIFESTA INGIUSTIZIA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ARBITRARIETA'. SVIAMENTO

A parte quanto detto al motivo che precede, ferma la totale irragionevolezza e incomprensibilità motiva dell'operato della Commissione di concorso, occorre sotto altro profilo censurare l'operato laddove la collocazione in graduatoria è, comunque, errata e falsata dal riconoscimento randomico del punteggio di cui alla sezione B.6 anche a soggetti (**precari NON LSU**) che non ne hanno titolo.

L'Amministrazione, infatti, senza tenere conto della differenza intercorrente tra le citate macro categorie (LSU e precari storici non LSU), **e della riconducibilità del servizio prestato nell'arco temporale 1995 - 31.12.1999 ai soli LSU**, attribuisce randomicamente il punteggio di cui alla sottosezione B.6, addirittura anche antecedentemente al 1995 allorquando, cioè, siffatte tipologie di lavoratori **non esistevano nel mondo della scuola** (cfr. protocollo d'intesa siglato dal Ministero e trasmesso in allegato alla C.M. n. 275/1995).

Dalla lettura della graduatoria, infatti, anche al di là di complessi calcoli, emerge *ictu oculi* il grossolano errore commesso dall'Amministrazione tenuto conto che, al netto del titolo di accesso, sempre partendo dalle due macro categorie di partecipanti, **e accorpato per semplicità alla sezione B.3 il servizio 01.01.2000 - 30.06.2001** (vedi note anzidette), se siamo al cospetto di precari storici dei quali **i soli LSU** possono vantare servizio all'interno della scuola nell'arco temporale 1995 - 2000 e, quindi,

beneficiare del riconoscimento del relativo punteggio tipizzato alla sezione B.6, emergono due errori certi.

Se, infatti, al netto del requisito di accesso (10 anni), il servizio valutabile ammonta solo per gli **LSU** al massimo a **15 anni**, di cui 10 valutabili (con le precisazioni di cui alla FAQ 21) ex B.3 (*“Il punteggio di cui al punto B.3 può essere riconosciuto solo per il servizio prestato a partire dal 1° gennaio 2000”*) per un totale di punti 80 (10 anni x 8 punti anno = 80) ed altri 5 anni (1995, 1996, 1997, 1998 e 1999) ex B.6 (*“il punto in esame intende riconoscere il servizio prestato in qualità di LSU sino al 31.12.1999”*) che attribuisce per arrotondamento superiore 5 punti e così per un totale di **punti 85** e, viceversa, per gli altri precari storici - **NON LSU** - il servizio (eccedente il requisito di accesso) valutabile quale titolo di servizio ammonta a soli 10 anni per un massimo di 80 punti, **va da sé che questi ultimi non possono vantare, per servizio, un punteggio superiore a punti 80.**

Ancor più chiaramente, **ai LSU (cfr. elenco ufficiale LSU - All. 14) nella sezione “Punteggio titoli servizio” dovrà risultare un punteggio pari ad almeno 85 punti; viceversa, ai precari NON LSU, un punteggio non superiore a punti 80 (e così non è!!!).**

A tutto concedere, e anche a voler ipotizzare che i candidati non LSU abbiano servizio (da provare) valutabile, quanto al solo arco temporale 1995 - 31.12.1999, nella sezione B.5 (*“Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici: per ogni anno **PUNTI 1** per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni **PUNTI 0.05**”*), essi non potrebbero avere un punteggio comunque superiore ai punti 85 e, viceversa, **si ritrovano in graduatoria con punteggi di servizio addirittura eccedenti i punti 100** (ciò da certezza della randomica e totalmente errata valutazione di servizio lavorativo antecedente al 1995 allorquando, cioè, non era prevista l'attività all'interno delle scuole).

La graduatoria così come stilata è, quindi, palesemente errata sia perché sottrae punteggio al ricorrente e sia, soprattutto, perché attribuisce a candidati NON LSU servizio non valutabile ex B.6 e, ancor peggio, servizio antecedente al 1995.

Ciò riverbera effetti, quanto alla tipologia di diversi incarichi conferibili (tempo pieno e/o part time) laddove l'errata valutazione del punteggio (complessivamente considerata) e, quindi, lo scavalco in graduatoria da parte di soggetti con punteggi non corretti, ha eroso il limitato numero (479) di contratti conferibili a tempo pieno.

E il comportamento dell'Amministrazione è vieppiù censurabile anche a voler ipotizzare, come di fatto è, che la valutazione del servizio - fermo in ogni caso lo sfioramento delle tabelle - sia frutto delle autocertificazioni dei candidati.

L'art. 5, comma 7, del D.D.G. 2200 del 06.12.2019 (*lex specialis*) ricalcando l'art. 5, comma 4 e 5, del D.I. n. 1074/2019 prevede che “L'USR competente provvede alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere”; a pari il successivo art. 6, comma 5 e 6, prevede che “L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni presentate dai candidati, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentano delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente

conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge” e che **“I controlli di cui al precedente comma sono eseguiti anche tramite riscontri effettuati con le imprese titolari dei contratti di pulizia presso le istituzioni scolastiche, con particolare riferimento allo stato di dipendente a tempo indeterminato in servizio negli anni 2018 e 2019 con anzianità di servizio di almeno 10 anni. A tali fini, le imprese sono tenute, su richiesta, a rendere specifiche dichiarazioni all’Amministrazione che, al riguardo, può verificarne la veridicità anche avvalendosi di altri strumenti di accertamento mediante i dati in possesso dell’INPS, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, delle istituzioni scolastiche o di altre Pubbliche Amministrazioni. Eventuali dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge”.**

Ciò a dire che, anche laddove detto servizio sia stato autodichiarato dai candidati (“In ogni caso il lavoratore presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per attestare le mansioni svolte, i periodi, il luogo di svolgimento delle stesse e le aziende alle cui dipendenze ha prestato servizio” - art. 4, comma 1, del bando), le relative dichiarazioni possono e **devono** (cfr. **inevasi** atti di significazione e diffida del 26.03.2020 e 06.04.2020) essere controllate dall’Amministrazione (“I dati contenuti nella dichiarazione del datore di lavoro, nonché quelli della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del lavoratore, possono essere accertati dagli uffici scolastici regionali **verificandone la conformità a quelli disponibili negli archivi dell’INPS** o attraverso la banca dati delle comunicazioni obbligatorie tenuta presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali” - cfr. ancora art. 4, comma 1, del bando) **anche mediante verifica incrociata dei casseti previdenziali ovvero ancora tramite le imprese erogatrici il servizio** (“I controlli di cui al precedente comma sono eseguiti anche tramite riscontri effettuati con le imprese titolari dei contratti di pulizia presso le istituzioni scolastiche, con particolare riferimento allo stato di dipendente a tempo indeterminato in servizio negli anni 2018 e 2019 con

anzianità di servizio di almeno 10 anni. A tali fini, le imprese sono tenute, su richiesta, a rendere specifiche dichiarazioni all'Amministrazione che, al riguardo, può verificarne la veridicità anche avvalendosi di altri strumenti di accertamento mediante i dati in possesso dell'INPS, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, delle istituzioni scolastiche o di altre Pubbliche Amministrazioni. Eventuali dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge” cfr. art. 6 comma 6 lex specialis ma anche art. 1, comma 1180, L. 296/2006);

Nulla di tutto ciò!

L'Amministrazione, **seppur stimolata**, non solo ha leso il legittimo affidamento del ricorrente alla esclusiva valutabilità del servizio prestato dal 1997 al 31.12.1999 ma, soprattutto, ha recepito acriticamente le dichiarazioni degli altri lavoratori (precari storici **NON LSU**) **senza esperire alcun controllo** ovvero, peggio ancora, senza tenere conto delle parametranti prescrizioni valutative imposte dal MIUR quanto al punteggio di servizio.

Il comportamento dell'Amministrazione è, quindi, vieppiù censurabile poiché lede da un lato **la radicata certezza** - concretante il principio dell'affidamento (*ex multis*: Consiglio di stato, sez. VI, sentenza n. 2298/2014; Consiglio di stato, sez. VI, sentenza n. 2513/215) - di aver prestato un servizio valutabile **in via esclusiva** e non estendibile ad altri e, dall'altro, perché **omette tutte le forme di controllo previste dal bando e dal Decreto Interministeriale**, sebbene, peraltro, vanamente stimolato dal ricorrente.

Ciò, ovviamente, accentua la carenza motiva e la natura meramente fittizia se non simulata dell'istruttoria espletata sulle posizioni di tutti i candidati (sicuramente su quelle dei candidati non LSU).

In via istruttoria, ai sensi dell'art. 116 C.P.A., e successive modificazioni ed integrazioni, si chiede che l'Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, depositi tutti gli atti e documenti sulla base dei quali è stata approvata la graduatoria e, in particolare, copia delle schede e delle griglie di valutazione specifiche del ricorrente

dalle quali evincere il tortuoso percorso valutativo della Commissione di concorso nella denegazione del punteggio di servizio (17.01.1996 – 31.12.1999) e, in eguale misura, che depositi le schede e le griglie di valutazione (con relativa sottosegmentazione dei criteri di valutazione delle sezioni B.3 e B.6) afferenti i titoli di servizio e ogni altra scheda di valutazione in uno ai certificati di servizio e/o alle autodichiarazioni prodotte congiuntamente alle eventuali certificazioni datoriali e/o alle risultanze documentali dei cassetti previdenziali afferenti i candidati tutti che, **non LSU**, abbiano preso parte alla procedura concorsuale onde verificarne la legittimazione partecipativa.

SULL'ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus* è nei motivi di ricorso e appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al *periculum in mora* il danno gravissimo ed irreparabile è in *re ipsa* laddove l'errata applicazione della tabella di valutazione dei titoli incide significativamente sulla collocazione in graduatoria e ciò riverbera effetti sui conferimenti degli incarichi poiché i posti contingentati per la provincia di Napoli sono in parte a tempo pieno e residualmente part time.

Quindi il *periculum* è soprattutto ravvisabile nella scansione procedimentale prevista dal legislatore laddove la procedura concorsuale - che è in avanzata fase assunzionale - prevede che una parte delle immissioni in ruolo avvenga su contratti a tempo pieno (479) e una parte su contratti a tempo parziale al 50% (1826) di talchè le convocazioni disposte a decorrere dal 21.02.2020 (vedi calendario primo contingente - **All. 2**), in ragione dello scavalco in graduatoria, erodono quotidianamente le aspettative del ricorrente di **completa stabilizzazione** su posti a tempo pieno ovvero, in ogni caso, incide sulla sede conferita.

Nè vale ad attenuare detto danno il lasso temporale intercorso dall'inizio delle convocazioni (21.02.2020) ad oggi atteso che, come noto, **le convocazioni avvengono progressivamente**; ciò a chiarire che, fermi gli effetti ripristinatori

derivanti dall'auspicata e invocata collocazione in seno alla graduatoria, la convocazione può avvenire, come di fatto avviene in qualsiasi momento dell'anno (si veda a titolo comparativo, quanto accaduto con la fase C della cd. *Buona Scuola* con convocazione spalmata in un arco temporale settembre/marzo di circa 7 mesi).

Pertanto, anche al fine di evitare la caducazione a cascata delle immissioni effettuate e di quelle da effettuare nelle *more* della definizione complessiva del presente giudizio, risulta indispensabile, al fine di non perdere il “treno del ruolo”, invocare la concessione di una pronuncia che consenta la utile **ricollocazione** in seno alla graduatoria.

Va da sè, quindi che “sopravvivendo” i provvedimenti qui contestati, il ricorrente vedrebbe precludersi l'agognata corretta convocazione né i tempi di un giudizio ordinario potrebbe tutelare in maniera adeguata le ragioni del ricorrente che, come riferito in punto di fatto, ha pieno diritto alla stabilizzazione o meglio alla conversione del contratto e tanto più che i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali di merito vengono direttamente assunti con la conseguenza che, qui l'esigenza non è quella di tutelare **UN TEORICO DIRITTO AL LAVORO BENSI' IL DIRITTO AD ESSERE ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO**, ponendo fine alla situazione di precariato che attualmente affligge il ricorrente.

Pertanto, parte ricorrente ha interesse ad ottenere un provvedimento cautelare che **consenta di salvaguardare il proprio percorso lavorativo ultraventennale** evitando il definitivo consumarsi di un pregiudizio che, in mancanza di provvedimento cautelare diverrebbe “irreparabile” atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*).

Né un eventuale accoglimento della spiegata istanza cautelare confliggerebbe con le esigenze dell'Amministrazione che, anzi, avrebbe interesse a non creare situazioni irreversibili con conseguente invalidazione della intera procedura oggi *sub judice* e così tutelandosi anche da potenziali e molto onerose azioni risarcitorie.

p.q.m.

si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare e, per l'effetto, previa declaratoria di illegittimità e annullamento dei provvedimenti impugnati, per la conseguente declaratoria del diritto del ricorrente (**LSU**) ad ottenere la corretta valutazione del punteggio (sezione B.6) nonché la decurtazione dell'analogo punteggio (sezione B.6) illegittimamente attribuito a candidati **NON LSU** e, quindi, ad essere **correttamente ricollocato** (ai fini del conferimento di incarichi a tempo pieno e/o part time) nell'elenco degli ammessi alla procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi.

Con riserva di proporre motivi aggiunti e con vittoria di spese diritti e competenze del presente grado di giudizio, ivi compresa la refusione del contributo unificato se dovuto.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i., si dichiara che il presente ricorso verte in materia di pubblico impiego e che è **esente dal pagamento del contributo unificato** in ragione del reddito posseduto dal ricorrente che è inferiore alla soglia di legge chiedendo che le spese di notifica dell'atto siano poste a carico dell'Erario in ragione della natura della controversia (ricorso al Consiglio di Stato in materia di procedura concorsuale per l'assunzione alle dipendenze delle P.A. o avverso graduatorie stilate dalla P.A.). Risposta a quesito Ministero della Giustizia del 16.06.2010, prot. n. 6/936/03-1/2010/CA.

Salerno, lì 11.05.2020

avv. Antonio Salerno